



COMUNE DI GIARRATANA

PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 75 Reg. Delib.

Del 24-11-2016

OGGETTO: "Prosecuzione inserimento di n. 1 utente presso la Comunità Alloggio per disabili psichici Il Quadrifoglio di Ragusa – Periodo dall'1.11.2016 al 30.06.2017 – Rinnovo convenzione tra il Comune di Giarratana e la Cooperativa Sociale Isola Iblea".

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 13,55 e segg., nella sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Giaquinta Bartolo	Sindaco	X	
Ansaldi Antonietta	Assessore Anziano	X	
Fiore Grazia	Assessore		X
Pagano Salvatore	Assessore	X	
Leggio Letizia	Vice Sindaco		X
Totale		3	2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario comunale Dr. SSA CHIARA STELLA.

Il Sig. DOT. BARTOLO GIAQUINTA - SINDACO, che presiede nella suddetta qualità, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento in oggetto, in ordine al quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di delibera ad oggetto: “Prosecuzione inserimento di n. 1 utente presso la Comunità Alloggio per disabili psichici Il Quadrifoglio di Ragusa – Periodo dall’1.11.2016 al 30.06.2017 – Rinnovo convenzione tra il Comune di Giarratana e la Cooperativa Sociale Isola Iblea”.

DATO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATA la L.R. 11/12/1991 n. 48;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.S. n. 33/2012 integrato con D.S. n. 31/2015 con il quale la D.ssa Maria Teresa Franco veniva nominata Responsabile del III Settore;

CHE la spesa relativa al ricovero degli utenti disabili costituisce adempimento obbligatorio in quanto trattasi, ai sensi dell’art. 22 della L. 328/2000, di un Liveas (Livello essenziale di assistenza sociale);

VISTA la L.R. 22/86;

VISTA la L. 328/2000;

VISTO il DPRS n. 158/1996;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’O.R.E.E.L. Vigente in Sicilia ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Con voti unanimi.

DELIBERA

- Approvare la proposta, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con successiva unanime votazione dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

OGGETTO: “Prosecuzione inserimento di n. 1 utente presso la Comunità Alloggio per disabili psichici Il Quadrifoglio di Ragusa – Periodo dall’1.11.2016 al 30.6.2017 – Rinnovo convenzione tra il Comune di Giarratana e la Cooperativa Sociale Isola Iblea”.

VISTA la deliberazione G.M. n. 120 del 12.11.2015 con la quale viene stabilito di confermare, a partire dall’1.11.2015 e per un anno, l’inserimento di n. 1 utente presso la Comunità Alloggio per disabili psichici Il Quadrifoglio di Ragusa, assumendo l’onere della relativa retta di ricovero, secondo la stessa convenzione approvata con deliberazione G.M. n. 148 del 19.7.2006;

RITENUTO opportuno proseguire l'intervento di ricovero dell'utente, al fine di non interrompere il servizio di assistenza, a decorrere dall’1.11.2016 e fino al 30.6.2017, nonché procedere al rinnovo della convenzione tra il Comune di Giarratana e la Cooperativa Sociale Isola Iblea di Ragusa;

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione di comunità alloggio per disabili psichici, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4.6.1996 di “Approvazione degli schemi - tipo di convenzione per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 22/86”;

DATO ATTO che il costo del ricovero, nel periodo dall’1.11.2016 al 30.6.2017, è di € 19.500,00;

DATO ATTO altresì che, nello stesso periodo sopracitato, verrà recuperata la somma di € 8.181,60 quale quota di compartecipazione dell’utente;

VISTA la Circolare Assessoriale n. 3 del 14.6.2000 con la quale sono state emanate direttive sulle modalità di ricovero dei disabili e ribadito l’obbligo dei Comuni di provvedere al ricovero segnalato dal DSM;

CHE inoltre la spesa relativa al ricovero degli utenti disabili costituisce adempimento obbligatorio in quanto trattasi, ai sensi dell’art. 22 della L.328/2000, di un Liveas (Livello essenziale di assistenza sociale);

VISTA la L.R. 22/86;

VISTA la L. 328/2000;

VISTO il DPRS n. 158/1996;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’OREL;

VISTO il TUEL approvato con D. Leg.vo del 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D. Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PROPONE

Di:

- Rinnovare la convenzione tra il Comune di Giarratana e la Cooperativa Sociale Isola Iblea di Ragusa per la gestione di comunità alloggio per disabili psichici, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, per ulteriori 3 anni secondo lo schema allegato, redatto ai sensi del DPRS n. 158/1996;
- Confermare, a decorrere dall'1.11.2016 e fino al 30.6.2017, e comunque secondo le indicazioni del DSM, l'inserimento di n. 1 utente presso la Comunità alloggio per disabili psichici Il Quadrifoglio di Ragusa, assumendo l'onere della relativa retta di ricovero, dell'importo di € 19.500,00 di cui € 8.181,60 quale quota di compartecipazione dell'utente;
- Autorizzare il Responsabile del III Settore a stipulare, per il Comune di Giarratana, la convenzione sopracitata con il Presidente dell'Ente Cooperativa Sociale Isola Iblea con sede a Ragusa in Via Piemonte n. 75;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per la annotazione della relativa spesa.

Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltreché all'albo pretorio dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D. Leg.vo n. 33/2013.

Che venga data all'atto, con separata votazione, immediata eseguibilità.

Giarratana 15/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Pagano Antonietta

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
D.ssa Maria Teresa Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la L.R. 11/12/1991 NR. 48;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, li 15.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Maria Teresa Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la L.R. 11/12/1991 NR. 48;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Giarratana, li 14-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

D.ssa Alderisi Luciana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91 e successive modificazioni.

Giarratana, li _____

IMP. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

D.ssa Alderisi Luciana

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI.

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ nei locali dell'ufficio di servizio sociale del Comune, tra l'Amministrazione Comunale di Giarratana, legalmente rappresentata dalla D.ssa Franco Maria, nata a Giarratana il 14/9/1964, in qualità di Responsabile del III Settore, domiciliata per la carica presso il Comune di Giarratana, e il Sig. Arena Giuseppe, nato a Ragusa il 5/9/1958, nella qualità di Presidente dell'Ente Coop. Sociale Isola Iblea con sede in Via Piemonte n. 75 – Ragusa, iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali decreto n. 1757 del 12/09/2003 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Giarratana in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. C) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l' A.C. e l'ente prescelto;
- che la predetta Cooperativa Sociale Isola Iblea si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 – Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale Isola Iblea per la gestione della comunità alloggio per disabili psichici sita in Ragusa via Virgilio n. 3/5 inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio dell'Azienda ASP 7.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2 – Modalità di ammissione

L'ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 il soggetto affidato dall' A.C. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall' A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3 - Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all' A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 – Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'èquipe del D.S.M. o il Servizio Sociale Professionale del comune, del progetto di reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi e esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in accordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro ne necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociali da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 – Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitanti;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali volontari con reperibilità notturna;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato da responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata dall'A.C.

Art. 6 – Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 – Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8 – Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite deve essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 – Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 – Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può richiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 – Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 – Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L., fino alla percentuale di competenza del Comune.

All'Ente sarà corrisposto:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.629,16 + IVA 5%, per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,72 + IVA 5%. Da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 12 – Rimborsi

L'Ente dichiara di conformarsi alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett.b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) e ss.mm.ii.;

Sulle fatture, trasmesse elettronicamente, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato, il Codice Identificativo Gara (CIG) come attribuito e gli altri contenuti richiesti dalla legge, restando espressamente convenuto che non sarà emesso alcun pagamento in rapporto a fattura carente di detta indicazione.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture già riscontrate dall'A.C. e riconosciute regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187, anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 25 comma 2 bis della Legge n. 89/2014, l'Ente ha comunicato l'estremo identificativo del conto unico dedicato alla presente convenzione – Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. 2 – Codice IBAN: IT33D0503617002CC0021047565, l'A.C. farà confluire su tale conto tutte le somme relative alla presente convenzione. L'Ente si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto e dichiara di provvedere alla applicazione scrupolosa degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., assumendosi dunque gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporterà, *ipso jure*, la risoluzione per inadempimento contrattuale. Eventuali modificazioni in ordine alle modalità tracciabili di pagamento relativi al conto corrente bancario, potranno intervenire previa formale comunicazione dell'Ente all'A.C. senza che ciò comporti modificazioni formali della presente convenzione.

Art. 14 – Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15 – Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dal _____
L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha la facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17 – Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18 – Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19 – Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale, sezione inabili tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20 – Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22 – Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 23 – Trattamento dati personali

L'A.C., ai sensi del D. Leg.vo n.196/2003 informa l'Ente che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La Cooperativa Sociale Isola Iblea accetta la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali in relazione alle finalità del presente contratto ai sensi dell'art. 30 del D. Leg.vo 196/03.

Giarratana li _____

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

IL PRESIDENTE COOP. SOC. ISOLA IBLEA

Letto e approvato, il presente verbale è così sottoscritto

Il Sindaco

L'Assessore Anziano

Giuseppe Di Lorenzo

Il Segretario Comunale

Corrado

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dal 25 NOV 2016 al 10 DIC 2016 col n. 1393 del Registro di Pubblicazione. -

Giarratana, li 25 NOV 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

Di Pietro Bartola

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dal 25 NOV 2016 al 10 DIC 2016 registrata al n. 1393 -

Giarratana, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

Di Pietro Bartola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva il *26/11/16*

Dichiarazione d'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e ss.mm.ii;

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. 44/91 e ss.mm.ii.;

Giarratana, li *26/11/16*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Corrado

Atto trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____;

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
Corallo Rosa